

CODICE ETICO

OTTOBRE 2014

CODICE ETICO

OTTOBRE 2014

INDICE

PREMESSA GENERALE	5
--------------------------------	---

PARTE PRIMA

Principi generali	7
Articolo 1 - Fondamentali requisiti di moralità	9
Articolo 2 - Finalità	9
Articolo 3 - Correttezza	9
Articolo 4 - Trasparenza all'interno dell'Associazione e verso i terzi	10
Articolo 5 - Tutela dell'Associazione e degli Associati	10
Articolo 6 - Tutela della concorrenza	10
Articolo 7 - Diffusione, promozione e aggiornamento del Codice Etico	10
Articolo 8 - Organo di garanzia	11

PARTE SECONDA

Norme di condotta per le diverse categorie di destinatari e organo di tutela del codice etico	13
Articolo 9 - Ambito di applicazione del Codice Etico	15
Articolo 10 - Rapporti con i soggetti esterni	15
Articolo 11 - Indipendenza di giudizio di ogni Componente del Sistema Associativo	16
Articolo 12 - Conflitto di interessi e obbligo di informazione	16
Articolo 13 - Obblighi delle Componenti del sistema associativo	16
Articolo 14 - Obblighi dei soggetti eletti o nominati ai vertici associativi	17
Articolo 15 - Obblighi dei Rappresentanti Esterni	18
Articolo 16 - Presupposti per l'ammissione di nuovi Componenti al Sistema Associativo	18

PARTE TERZA

Disciplina per i Vertici Associativi e per i Rappresentanti Esterni	19
Articolo 17 - Doveri di dignità e decoro - Giuramento	21
Articolo 18 - Cause potenzialmente ostative a ricoprire cariche elettive ovvero di rappresentanza esterna e Obbligo di comunicazione	21
Articolo 19 - Sanzioni applicabili ai Vertici Associativi, agli Organi di Garanzia e ai Rappresentanti Esterni	22
Articolo 20 - Misure cautelari	22

Articolo 22 - Esercizio dell'azione penale (rinvio a giudizio)	22
Articolo 23 - Sentenze di condanna - Decadenza dalla carica ricoperta e/o dall'incarico all'interno dell'ANCE	23
Articolo 24 - Termini di decadenza	23

PARTE QUARTA

Regime sanzionatorio delle Imprese associate	25
Articolo 25 - Ambito di applicazione della presente parte	27
Articolo 26 - Sanzioni previste per le Imprese facenti parte del Sistema Associativo	27
Articolo 27 - Comunicazione ai Probiviri	27
Articolo 28 - Censura	27
Articolo 29 - Sostituzione dei vertici dell'Impresa nei casi di sentenza di condanna	28
Articolo 30 - Misure di prevenzione	28
Articolo 31 - Espulsione dell'Impresa dalla Componente del Sistema Associativo	28
Articolo 32 - Obbligo di denuncia all'Autorità giudiziaria e comunicazione all'Associazione	29
Articolo 33 - Adozione del Codice Etico	29
Articolo 34 - Norme di Rinvio	29

ALLEGATI	31
ALLEGATO 1	33
ALLEGATO 2 Regolamento del procedimento disciplinare	35
Articolo 1 - Contestazione dell'addebito	35
Articolo 2 - Incompatibilità	35
Articolo 3 - Contraddittorio	35
Articolo 4 - Termini di decadenza	36
Articolo 5 - Provvedimento sanzionatorio motivato	36
Articolo 6 - Provvedimento di archiviazione motivato	37
Articolo 7 - Reclamo	37

PREMESSA GENERALE

Il sistema ANCE, rispetto allo scenario sociale, economico ed istituzionale italiano ha il dovere di compiere una profonda riflessione al fine di riaffermare i propri valori etici per orientare e supportare tutte le imprese aderenti a comportamenti in linea con tali principi.

Valori etici che non possono prescindere da un deciso contrasto ai tentativi di infiltrazione criminale ed ai fenomeni di illegalità nei rapporti con le Amministrazioni Pubbliche attraverso un rafforzamento dei presidi volti a garantire la trasparenza e la legalità nel settore delle costruzioni, in tutti gli aspetti dell'attività d'impresa, in un ottica di libera iniziativa e di un mercato che tuteli la corretta concorrenza.

Con riferimento al contrasto alle infiltrazioni criminali nel settore delle costruzioni, l'ANCE ha già provveduto, con delibera dell'Assemblea del 20 luglio 2011, a estendere a tutto il territorio nazionale, e quindi non solo al Mezzogiorno, la Delibera di Confindustria del 28 gennaio 2010 che regola i casi di sospensione e/o espulsione dalle cariche associative e delle imprese per reati di stampo mafioso.

In merito al fenomeno corruttivo, inoltre, l'ANCE intende esprimere chiaramente l'incompatibilità di tali comportamenti con i valori fondamentali ai quali si ispira tutta l'azione associativa fin dalla sua costituzione (1946).

La corruzione, in qualunque forma, rappresenta un elemento in grado di scardinare l'intero sistema industriale italiano, alterando il funzionamento del mercato e limitando l'avvio di nuove iniziative imprenditoriali e l'afflusso di investimenti esteri.

In tale scenario, il settore delle costruzioni, per i suoi inevitabili e frequenti contatti con la Pub-

blica Amministrazione, è tra quelli maggiormente esposti al fenomeno corruttivo, sia nel caso in cui pubblico ufficiale o l'incaricato di pubblico servizio, abusi della sua qualifica (concussione), sia nel caso in cui il soggetto privato prometta denaro o altra utilità affinché il soggetto pubblico compia un atto del suo ufficio o contrario ai doveri d'ufficio (corruzione).

Il presente Codice Etico, inserendosi nel contesto già delineato da Confindustria, intende preservare ulteriormente l'intero Sistema Associativo con misure, chiare e condivise che, penalizzando comportamenti illeciti, tutelino la concorrenza tra imprese e contribuiscano a promuoverne la crescita economica, sociale e culturale.

L'azione dell'ANCE è rivolta a sostenere coloro che ricoprono cariche associative con spirito di servizio ed abnegazione e le singole imprese associate che con sacrificio e tenacia continuano a svolgere il loro ruolo nella Società, attraverso una procedura di identificazione e di allontanamento di associati coinvolti, invece, in reati di particolare gravità, quali quelli contro la Pubblica Amministrazione, contro l'ordine economico, la concorrenza, la proprietà ed il possesso, oltre, ovviamente, quelli relativi alle organizzazioni di tipo criminale, alterando quindi il mercato e la libera concorrenza.

PARTE PRIMA

Principi generali

Articolo 1 - Fondamentali requisiti di moralità

Le Imprese associate, l'ANCE, le Organizzazioni Aderenti (Collegi e Sezioni Territoriali, Organismi Regionali, Associazioni e Comitati Specialistici, l'Associazione Imprese Generali) gli Imprenditori che rivestono incarichi associativi, gli Imprenditori che rappresentano il sistema in organismi esterni, (di qui in avanti le Componenti del Sistema Associativo) si impegnano ad accettare e a fare propri i valori fondamentali e fondanti la vita associativa di cui al presente Codice, affinché l'assimilazione dei contenuti di valore individuati come orizzonte etico condiviso si traduca in una prassi con essi coerente.

Articolo 2 - Finalità

- I. Le finalità che si intendono perseguire con il presente Codice Etico devono essere ricondotte al dichiarato intento di contribuire al processo di sviluppo dell'economia nazionale nell'ottica di coniugare la libera iniziativa economica alla riconosciuta funzione sociale del libero mercato.
- II. In particolare, il Sistema Associativo intende rafforzare e consolidare l'impegno profuso nella tutela della libertà di Impresa al fine di garantire la massima trasparenza e legalità nel settore delle costruzioni.

Articolo 3 - Correttezza

- I. La regolamentazione oggetto del presente Codice è diretta, altresì, nell'interesse generale, alla promozione, realizzazione e alla tutela della correttezza dell'operato del Sistema Associativo al fine di preservare e accrescere la reputazione e il decoro della classe imprenditoriale nei confronti della collettività, dello Stato, dell'opinione pubblica ed in generale di tutti quei soggetti che, direttamente o indirettamente, stabilmente o temporaneamente, instaurino a qualsiasi titolo rapporti con la categoria delle Imprese di costruzione.
- II. L'eticità dei comportamenti non è valutabile solo nei termini di stretta osservanza delle norme di legge e dello Statuto. Essa si fonda sulla convinta adesione a porsi, nelle diverse situazioni, ai più elevati standard di comportamento.

Articolo 4 - Trasparenza all'interno dell'Associazione e verso i terzi

Il Codice sancisce l'impegno etico e il conseguente obbligo giuridico delle Componenti del Sistema Associativo all'osservanza delle leggi vigenti ma anche la volontà di operare, in ogni profilo concreto della loro azione, secondo trasparenti e corrette norme di comportamento.

Articolo 5 - Tutela dell'Associazione e degli Associati

Nello svolgimento delle proprie attività le Componenti del Sistema Associativo non devono porre in essere comportamenti idonei a pregiudicare i principi ispiratori del presente Codice ovvero azioni tali da compromettere e/o danneggiare l'immagine e il nome dello stesso e dei singoli Soci, al fine di preservare e accrescere la reputazione della classe imprenditoriale quale forza sociale autonoma, responsabile ed eticamente corretta.

Articolo 6 - Tutela della concorrenza

Le Componenti del Sistema Associativo tutelano la libera concorrenza tra le Imprese, riconoscendo che una concorrenza corretta, libera e leale costituisce un fattore decisivo di crescita e di costante miglioramento dell'Impresa.

Articolo 7 - Diffusione, promozione e aggiornamento del Codice Etico

- I. L'ANCE provvede ad informare tutti i destinatari sulle disposizioni e sull'applicazione del Codice Etico, raccomandandone l'osservanza.
- II. In particolare, l'ANCE:
 - diffonde il Codice Etico presso le altre Componenti del Sistema Associativo, impegnandosi a promuoverne l'adesione delle proprie organizzazioni territoriali;
 - incentiva le Imprese aderenti al proprio Sistema Associativo a improntare i propri comportamenti ai contenuti del presente Codice Etico;
 - provvede agli eventuali futuri aggiornamenti e all'implementazione delle disposizioni del Codice Etico, in funzione delle esigenze che di volta in volta si manifestino.
- III. Il Codice Etico è altresì pubblicato, con adeguato rilievo, nel Sito dell'ANCE.

Articolo 8 - Organo di garanzia

- I.** Organo di garanzia del Codice Etico sono i Probiviri, ai quali, secondo lo Statuto delle singole Componenti del Sistema Associativo, viene attribuita la competenza nelle seguenti materie:
- interpretazione delle disposizioni contenute nel Codice Etico;
 - verifica dell'effettiva osservanza del Codice Etico;
 - determinazione delle sanzioni da applicare nei casi di violazione al Codice Etico in conformità ai principi di cui alla parte III e IV del Codice medesimo e delle norme procedurali di cui all'Allegato 2 (Procedimento disciplinare). In particolare, nell'irrogazione della sanzione, i Probiviri osservano i principi di gradualità e proporzionalità in relazione alla gravità del fatto accertato.
- II.** Per Probiviri si intendono quelli dell'Organizzazione presso la quale il soggetto in considerazione è associato o ricopre cariche.

PARTE SECONDA

Norme di condotta per le diverse
categorie di destinatari e
organo di tutela del codice etico

Articolo 9 - Ambito di applicazione del Codice Etico

- I. L'ANCE si impegna ad attuare con trasparenza e a rispettare i modelli di comportamento previsti dal presente Codice Etico, ispirati a principi di autonomia, integrità nonché a sviluppare le azioni coerenti con essi.
- II. Per tramite dell'Ance assumono impegni di cui al precedente comma le altre Componenti del Sistema Associativo, dal singolo imprenditore associato ai massimi vertici associativi, in quanto ogni singolo comportamento non eticamente corretto danneggia l'immagine dell'intera categoria e del Sistema Associativo, presso la pubblica opinione, presso il Legislatore e la Pubblica Amministrazione.
Conseguentemente tutte le Componenti del Sistema Associativo, prendono visione e accettano il presente codice etico, impegnandosi a collaborare al fine di garantire l'effettiva attuazione della presente disciplina.
A tale fine le Organizzazioni aderenti provvedono ad adeguare i propri Statuti e Regolamenti alle disposizioni del presente Codice Etico.
- III. Il processo con cui gli obiettivi presenti al comma precedente possono essere raggiunti è necessariamente bidirezionale. Il Sistema Associativo fornisce le linee di indirizzo, gli strumenti ed i supporti concreti che rendano possibili gli alti standard di comportamento richiesti e le Organizzazioni aderenti si impegnano a recepirle nei propri statuti e ad adottare comportamenti conseguenti.

Articolo 10 - Rapporti con i soggetti esterni

- I. Tutte le Componenti del Sistema Associativo mediante il Codice Etico, mirano ad instaurare un rapporto improntato ai principi ivi enunciati con tutte le categorie di soggetti, associazioni e istituzioni a vario titolo coinvolte nelle attività associative e qualificabili quali soggetti "portatori di interessi" nei confronti di un'iniziativa economica.
- II. Le Componenti del Sistema Associativo devono, altresì, mantenere rapporti ispirati a correttezza ed integrità nei rapporti con la Pubblica Amministrazione e con Enti, Istituzioni, Partiti Politici, mass media ed altri soggetti pubblici o privati.

Articolo 11 - Indipendenza di giudizio di ogni Componente del Sistema Associativo

- I. Ogni Componente del Sistema Associativo esprimendo le proprie personali posizioni preventivamente nelle sedi proprie del dibattito interno è tenuto a partecipare alla vita associativa rispettando le direttive che l'Organizzazione di appartenenza fornisce nelle diverse materie.
- II. Il contributo fornito dalla singola Componente del Sistema Associativo alle scelte associative deve essere reso in piena integrità e autonomia da pressioni interne ed esterne, avendo come obiettivo prioritario l'interesse dell'intera categoria.

Articolo 12 - Conflitto di interessi e obbligo di informazione

- I. Le Componenti del Sistema Associativo devono instaurare e mantenere un rapporto associativo pieno nel Sistema escludendo la possibilità di rapporti associativi con organizzazioni concorrenti o conflittuali.
- II. Le Componenti del Sistema Associativo sono tenute ad informare tempestivamente l'Organizzazione di appartenenza di ogni situazione atta a modificare il proprio rapporto con il Sistema Associativo, chiedendone il necessario ed adeguato supporto.

Articolo 13 - Obblighi delle Componenti del sistema associativo

- I. Le componenti del sistema si impegnano ad assicurare, in ogni contesto, comportamenti improntati all'etica e alla trasparenza, fondati su responsabilità, integrità, correttezza, lealtà, equità e libero mercato.
- II. Al fine di rendere effettiva l'attuazione del presente Codice, le Componenti del Sistema Associativo sono tenute ad applicare compiutamente le leggi, i contratti di lavoro, assicurando agli stessi condizioni di lavoro eque, sicure, rispettose della dignità delle pari opportunità e prive di ogni forma di discriminazione e favorendone la crescita professionale.
- III. Le Componenti del Sistema considerano la tutela dell'ambiente e la prevenzione di ogni forma di inquinamento un impegno costante, assicurando nella gestione ambientale, prassi manageriali avanzate, orientate alla prevenzione, al riciclo e al recupero delle risorse e ad una consapevole tutela e valorizzazione degli ecosistemi.

Articolo 14 - Obblighi dei soggetti eletti o nominati ai vertici associativi

- I. Costituisce condizione necessaria ai fini dell'elezione, la verifica della piena rispondenza dei candidati a una rigorosa e sostanziale aderenza ad ineccepibili comportamenti come definiti e individuati nel presente Codice Etico. L'accettazione della carica comporta *ipso jure* l'adesione personale dell'eletto al Codice Etico nonché la sua soggezione alla potestà sanzionatoria e di controllo dei Probiviri di cui all'articolo 8, comma II.
- II. Le cariche sociali sono gratuite ed assunte per spirito di servizio verso gli Associati. Gli eletti o nominati ai vertici associativi (di seguito "Eletti") si impegnano, inoltre, ad assumere gli incarichi verso gli Associati, il Sistema Associativo ed il mondo esterno, senza avvalersene per vantaggi diretti o indiretti.
- III. Nel corso dell'incarico, gli Eletti sono tenuti ai seguenti doveri:
 - ispirare il proprio comportamento ai principi di autonomia, indipendenza, integrità, lealtà e senso di responsabilità nei confronti di tutte le Componenti del Sistema Associativo e delle Istituzioni,
 - rimettere il proprio mandato qualora per motivi personali, professionali o oggettivi la loro permanenza ai vertici associativi possa essere dannosa all'immagine dell'imprenditoria e dell'Organizzazione di appartenenza,
 - fare un uso strettamente riservato delle informazioni apprese in virtù dell'espletamento del proprio mandato,
 - fornire le corrette informazioni volte alla definizione delle attività legislative ed amministrative, mantenendo con le forze politiche un comportamento ispirato a indipendenza e autonomia,
 - trattare gli Associati con uguale dignità a prescindere dalle loro dimensioni e dai settori di appartenenza,
 - seguire le direttive della Componente del Sistema Associativo di cui sono espressione e contribuire al dibattito nelle sedi proprie, mantenendo l'unità del Sistema Associativo verso il mondo esterno.

Articolo 15 - Obblighi dei Rappresentanti Esterni

- I. La nomina degli Associati ai quali attribuire poteri di rappresentanza esterna deve essere effettuata, sulla scorta dei criteri di competenza e indipendenza mediante delibera degli organi competenti, secondo gli statuti.
- II. I Rappresentanti Esterni sono tenuti a svolgere il proprio mandato senza alcun intento remunerativo, nell'interesse dell'ente designante e degli imprenditori Associati e nel rispetto delle linee di indirizzo fornite dalle Organizzazioni aderenti di cui sono espressione.
- III. I Rappresentanti Esterni si impegnano ad un'informativa costante sullo svolgimento del loro mandato e ad informare e concordare con le Organizzazioni aderenti di cui sono espressione ogni ulteriore incarico derivante dall'Ente in cui si è designati.
- IV. I Rappresentanti Esterni sono altresì tenuti a rimettere il loro mandato qualora per motivi personali, professionali o oggettivi la loro permanenza in carica possa essere dannosa all'immagine dell'imprenditoria e delle Organizzazioni aderenti di cui sono espressione e ogni qualvolta si presentino cause di incompatibilità od impossibilità di una partecipazione continuativa o, comunque, su richiesta della Organizzazione aderente di cui sono espressione.

Articolo 16 - Presupposti per l'ammissione di nuovi Componenti al Sistema Associativo

- I. Costituisce presupposto necessario dell'ammissione di nuovi Componenti del Sistema Associativo l'adesione espressa al presente Codice Etico.
- II. Le Imprese, all'atto della richiesta di ammissione nel sistema Associativo, nel presentare tutta la documentazione già prevista, sono tenute a sottoscrivere un modulo che consenta ai Probiviri di verificare e controllare il mantenimento dei requisiti oggettivi e morali dell'Impresa e dei suoi legali rappresentanti e/o direttori tecnici.

PARTE TERZA
**Disciplina per i Vertici Associativi
e per i Rappresentanti Esterni**

Articolo 17 - Doveri di dignità e decoro - Giuramento

- I. I vertici delle Organizzazioni aderenti (di seguito Vertici Associativi), i Probiviri, il Tesoriere e i Garanti contabili (di seguito gli Organi di Garanzia) nonché i Rappresentanti Esterni, debbono adempiere ai loro incarichi con dignità e decoro prestando giuramento.
- II. Il giuramento è prestato dal Presidente dinanzi all'Assemblea, dai Vertici Associativi, dagli Organi di Garanzia e dai Rappresentanti Esterni dinanzi al Presidente con la formula seguente: *"Giuro di adempiere ai miei doveri associativi con lealtà, onore e diligenza. Mi impegno, altresì, a rimettere il mandato qualora emergano situazioni incompatibili con i valori di questo giuramento"*.

Articolo 18 - Cause potenzialmente ostative a ricoprire cariche elettive ovvero di rappresentanza esterna e Obbligo di comunicazione

- I. Al fine di rendere effettiva l'applicazione dei principi sanciti nel presente Codice, è preclusa la possibilità di ricoprire cariche elettive ovvero di rappresentanza esterna ai soggetti che si siano resi colpevoli di gravi condotte.
- II. Ai fini conoscitivi, per uno qualsiasi dei reati di cui all'Allegato 1, per quelli che comportano l'incapacità a contrarre con la Pubblica Amministrazione ex art.32 quater c.p. ex art.32 quater c.p., nonché per gravi reati dolosi di natura ambientale e di lavoro, i Vertici Associativi, gli Organi di Garanzia e i Rappresentanti Esterni sono tenuti a comunicare ai Probiviri: le misure cautelari, le misure di prevenzione, le condanne penali, anche se non definitive ivi compresi i decreti penali di condanna, le sentenze di applicazione della pena su richiesta, ai sensi dell'art. 444 del codice di procedura penale e le misure cautelari disposte nei propri confronti.

La violazione dell'obbligo di comunicazione comporta la sanzione della censura da parte dei Probiviri e, nel caso di reiterata condotta omissiva, comporta l'irrogazione, previo contraddittorio, della sanzione della sospensione, salve le eventuali ulteriori sanzioni previste dall'art. 19.

Articolo 19 - Sanzioni applicabili ai Vertici Associativi, agli Organi di Garanzia e ai Rappresentanti Esterni

Le sanzioni sono:

- a) la censura, consistente in una dichiarazione formale della mancanza commessa e del biasimo incorso;
- b) la sospensione dalla carica ricoperta e/o dell'incarico rivestito;
- c) la decadenza dalla carica ricoperta e/o dell'incarico rivestito.

Articolo 20 - Misure cautelari

Nelle ipotesi di applicazione delle misure cautelari per uno qualsiasi dei reati di cui all'Allegato 1 a carico di uno dei Vertici Associativi, degli Organi di Garanzia e dei soggetti dotati di potere di rappresentanza esterna, i Probiviri, sentito l'interessato e valutate tutte le circostanze soggettive e/o oggettive, procederanno ad una valutazione dei fatti e, nei casi più gravi, potranno applicare la sospensione dalla carica ricoperta e/o dell'incarico rivestito.

Articolo 21 - Misure di prevenzione

L'applicazione di una misura di prevenzione in capo ai soggetti di cui agli articoli precedenti comporta in ogni caso la sanzione della sospensione, salvo che i Probiviri, sentito l'interessato, dispongano l'adozione di ulteriori sanzioni.

Articolo 22 - Esercizio dell'azione penale (rinvio a giudizio)

I. Per le ipotesi di reato di cui all'Allegato 1, o per reati diversi da quelli previsti nell'Allegato 1 che comportano l'incapacità a contrarre con la Pubblica Amministrazione ex art.32 quater c.p., qualora i Probiviri acquisiscano, in qualunque modo, notizia del rinvio a giudizio dei Vertici Associativi, degli Organi di Garanzia e dei soggetti dotati di potere di rappresentanza esterna, sentito l'interessato e tenuto conto delle motivazioni poste a fondamento del provvedimento giudiziale, procedono ad una valutazione dei fatti, al fine di verificarne la compatibilità con la temporanea permanenza nella carica ricoperta e/o nell'incarico rivestito. Qualora i Probiviri ritengano sussistere l'incompatibilità della permanenza alla carica del soggetto rinviato a giudizio, dispongono la sospensione della carica ricoperta e/o dell'incarico rivestito.

- II. Qualora sia rinviato a giudizio il Proboviro per le ipotesi di reato di cui all'Allegato 1 o per reati diversi da quelli previsti nell'Allegato 1 che comportano l'incapacità a contrarre con la Pubblica Amministrazione ex art.32 quater c.p., i Probiviri provvedono alla valutazione in merito alla sussistenza dei presupposti di decadenza dalla carica ricoperta dal Proboviro ed eventualmente alla sospensione dalla carica, con l'astensione di quest'ultimo.

Articolo 23 - Sentenze di condanna - Decadenza dalla carica ricoperta e/o dall'incarico all'interno dell'ANCE

- I. I Probiviri possono disporre la decadenza delle cariche elettive e di rappresentanza esterna, per gravi motivi che rendano incompatibile la permanenza nelle cariche stesse.
- II. I Probiviri devono comunque disporre la decadenza dell'eletto o nominato dalla carica ricoperta e/o dall'incarico rivestito nel caso di sentenza di condanna penale anche se non definitiva per uno qualsiasi dei reati previsti nell'Allegato 1.
- III. I Probiviri devono disporre la decadenza dell'eletto o nominato dalla carica ricoperta e/o dall'incarico rivestito anche nel caso di sentenza confermativa di condanna di primo grado per i reati diversi da quelli previsti nell'Allegato 1 che comportano l'incapacità a contrarre con la Pubblica Amministrazione ex art.32 quater c.p..

Articolo 24 - Termini di decadenza

In ordine alle ipotesi di reato di cui all'Allegato 1 o di reato diverso ma che comporti l'incapacità a contrarre con la Pubblica Amministrazione, ex art 32 quater c.p., i Probiviri sono tenuti a dichiarare la decadenza della carica ricoperta e/o dell'incarico rivestito ovvero a dichiarare l'insussistenza dei presupposti per tale dichiarazione entro il termine di 90 giorni dal ricevimento della comunicazione prevista dall'art. 19, comma II.

PARTE QUARTA
Regime sanzionatorio
delle Imprese associate

Articolo 25 - Ambito di applicazione della presente parte

La presente parte definisce i principi cui dovranno attenersi tutte le imprese associate.

Articolo 26 - Sanzioni previste per le Imprese facenti parte del Sistema Associativo

Le sanzioni previste sono:

- a) censura, consistente in una dichiarazione formale della mancanza commessa e del biasimo incorso;
- b) sostituzione del rappresentante legale dell'Impresa, dell'Amministratore e del Direttore tecnico;
- c) sospensione dell'elettorato attivo e passivo;
- d) espulsione dall'associazione.

Articolo 27 - Comunicazione ai Probiviri

- I. Le Imprese facenti parte del Sistema Associativo sono tenute a comunicare ai Probiviri i provvedimenti menzionati agli artt. 20, 21, 22, 23, emessi nei confronti dei soggetti che abbiano la rappresentanza legale, l'amministrazione e la direzione tecnica dell'Impresa di seguito "Soggetti ai Vertici dell'Impresa".
- II. Al fine di consentire la verifica e il controllo sul mantenimento dei requisiti oggettivi e morali dell'Impresa associata e dei suoi legali rappresentanti, può essere sanzionato con la sospensione dall'elettorato attivo e passivo il mancato riscontro dell'Impresa alle richieste dei Probiviri di provvedere a rendere apposita dichiarazione in merito all'esistenza di provvedimenti di cui al comma I connessi a fatti riportati dalla stampa o da altro mezzo di comunicazione.

Articolo 28 - Censura

Sono censurabili tutti i comportamenti contrari ai principi sanciti nel presente Codice Etico.

Articolo 29 - Sostituzione dei vertici dell'Impresa nei casi di sentenza di condanna

- I. L'Impresa associata deve provvedere immediatamente alla sostituzione dei "Soggetti ai Vertici dell'Impresa" nel caso in cui uno di essi, in relazione ai reati di cui all'Allegato 1, sia condannato con sentenza di condanna penale anche se non definitiva.
- II. L'Impresa associata deve provvedere immediatamente alla sostituzione del soggetto ai vertici dell'Impresa destinatario di sentenza di condanna penale definitiva per reati diversi da quelli previsti nell'Allegato 1 che comportano l'incapacità a contrarre con la Pubblica Amministrazione ex art.32 quater c.p..
- III. Qualora l'Impresa non provveda ai sensi dei commi I e II del presente articolo, i Probiviri potranno richiedere alla la sostituzione dei Vertici dell'Impresa, censurandone l'operato. Qualora l'Impresa non provveda alla sostituzione neanche a seguito della richiesta di cui sopra, i Probiviri devono sospendere dall'elettorato attivo e passivo l'impresa fino alla data di comunicazione dell'avvenuta sostituzione.

Articolo 30 - Misure di prevenzione

- I. Nel caso di applicazione di una misura di prevenzione antimafia l'Impresa dovrà immediatamente sostituire i soggetti interessati dalla misura di prevenzione.
- II. Qualora l'Impresa non provveda ai sensi del comma precedente, i Probiviri potranno richiedere all'Impresa la sostituzione dei Vertici dell'Impresa destinatari della misura di prevenzione antimafia, censurandone l'operato. Qualora neanche a seguito della richiesta di cui sopra l'Impresa provveda alla sostituzione, i Probiviri devono sospendere dall'elettorato attivo e passivo l'impresa fino alla data di comunicazione dell'avvenuta sostituzione.

Articolo 31 - Espulsione dell'Impresa dalla Componente del Sistema Associativo

- I. L'Organo della Componente del Sistema Associativo competente a deliberare in merito all'ammissione del socio, previo parere dei Probiviri, può, per gravi motivi, tali da rendere incompatibile la permanenza del rapporto associativo disporre l'espulsione dell'Impresa.
- II. L'Organo della Componente del Sistema Associativo, competente a deliberare in merito all'ammissione del socio, su indicazione dei Probiviri, deve disporre la decadenza del rapporto associativo qualora i soggetti ai vertici dell'Impresa siano stati condannati con sentenza passata in giudicato per uno dei reati previsti nell'Allegato 1 e, laddove l'impresa, sollecitata dai Probiviri, non abbia provveduto alla sostituzione dei vertici.

Articolo 32 - Obbligo di denuncia all'Autorità giudiziaria e comunicazione all'Associazione

- I. Costituiscono comportamenti dovuti per gli associati la denuncia all'Autorità giudiziaria o la comunicazione alle Organizzazioni aderenti di riferimento di aver subito:
- 1) un'estorsione o altro delitto che direttamente o indirettamente abbia limitato la propria attività economica a vantaggio di Imprese e/o persone riconducibili ad organizzazioni criminali
 - 2) un tentativo di concussione
- II. L'omessa denuncia risultante da provvedimenti adottati dall'Autorità giudiziaria comporta la sanzione della sospensione dall'elettorato attivo e passivo fino alla sostituzione dei soggetti ai vertici dell'impresa responsabili dell'omessa denuncia o comunicazione.
- III. La reiterata omissione di denuncia per i fatti di cui sopra potrà comportare l'espulsione dall'Impresa.
- IV. Le Organizzazioni aderenti possono costituirsi parte civile nei processi che vedano le Imprese associate parte lesa o imputata nei reati di cui al comma primo del presente articolo.

Articolo 33 - Adozione del Codice Etico

L'Ance e le Organizzazioni aderenti sono tenute a recepire all'interno dei loro Statuti e Regolamenti la disciplina prevista dal presente Codice Etico.

Articolo 34 - Norme di Rinvio

Per i reati non contemplati nel presente Codice Etico si rinvia al Codice Etico di Confindustria.

ALLEGATI

ALLEGATO 1

CAPO A)

Reati contro la Pubblica amministrazione e l'amministrazione della giustizia

- 1) Peculato (art. 314 c.p.)
- 2) Concussione (art. 317 c.p.)
- 3) Malversazione ai danni dello Stato (art. 316 bis)
- 4) Corruzione:
 - Corruzione per l'esercizio della funzione (art. 318 c.p.)
 - Corruzione per un atto contrario ai doveri d'ufficio (319 c.p.)
 - Corruzione (propria del pubblico ufficiale), limitatamente all'ipotesi aggravata (art. 319 bis c.p.)
 - Corruzione in atti giudiziari (art. 319 ter c.p.)
 - Induzione indebita a dare o promettere utilità (art. 319-quater c.p.)
 - Corruzione di persona incaricata di un pubblico servizio (art. 320 c.p.)
 - Pena per il corruttore, limitatamente alla corruzione propria di pubblico ufficiale aggravata (art. 321 c.p.)
 - Istigazione alla corruzione (322 c.p.)
- 5) Peculato, concussione, induzione indebita a dare o promettere utilità, corruzione e istigazione alla corruzione di membri degli organi delle Comunità europee e di funzionari delle Comunità europee di Stati esteri (art. 322-bis c.p.)
- 6) Traffico di influenza (art. 346-bis c.p.)
- 7) Turbata libertà degli incanti (art. 353 c.p.)
- 8) Turbata libertà di scelta del procedimento del contraente (art. 353-bis c.p.)

CAPO B)

Reati contro l'ordine economico, la concorrenza, la proprietà e il possesso

Delitti contro il patrimonio

- 1) Truffa aggravata per il conseguimento di erogazioni pubbliche (640 bis);
- 2) Usura (art. 644 c.p.)
- 3) Riciclaggio (art. 648 bis c.p.)
- 4) Impiego di denaro, beni ed utilità di provenienza illecita (art. 648 ter c.p.)

Reati fallimentari previsti e puniti dal R.D. 267/1942

- 1) Bancarotta fraudolenta (artt. 216 e 223 c.p.)

CAPO C)

Reati di partecipazione, collaborazione, favoreggiamento di Organizzazioni di tipo malavitoso o aventi scopo di eversione dell'ordine democratico

- 1) Associazione per delinquere ad esclusione della fattispecie della semplice partecipazione di cui al comma II (art 416 c.p.)
- 2) Associazione di tipo mafioso (art. 416 bis c.p.) ovvero delitti commessi avvalendosi delle condizioni previste dall'articolo 416 bis del codice penale ovvero al fine di agevolare l'attività dell'Impresa di cui il soggetto è titolare, direttore tecnico, rappresentante legale o comunque legato alla titolarità o all'amministrazione dell'Impresa

ALLEGATO 2

Regolamento del procedimento disciplinare

Articolo 1 - Contestazione dell'addebito

- I. I Probiviri, venuti a conoscenza di una qualsiasi circostanza che potrebbe determinare l'irrogazione di una sanzione prevista dagli artt.19 e 26 del Codice Etico, inviano all'Impresa e/o alla persona su cui grava l'addebito (di seguito "*soggetto sottoposto al procedimento disciplinare*") formale comunicazione, assegnando un termine non inferiore a 10 giorni per presentare le proprie deduzioni.
- II. Nella comunicazione di cui sopra dovranno essere indicati:
 - la contestazione in forma chiara e precisa del fatto addebitato;
 - l'avviso che è facoltà del soggetto sottoposto al procedimento disciplinare chiedere di essere sentito dinanzi ai Probiviri;
 - l'avviso che è facoltà del soggetto sottoposto al procedimento disciplinare farsi assistere da persona di propria fiducia e/o presentare memorie difensive ed eventuali documenti a discolpa, indicando ai Probiviri, ove occorra, eventuali prove da assumere.

Articolo 2 - Incompatibilità

- I. Qualora uno o più Probiviri dichiarino la propria incompatibilità o risultino incompatibili, anche all'esito di ricusazione (si ricusa davanti agli altri Probiviri costituenti il collegio) da parte del soggetto sottoposto al procedimento disciplinare, i Probiviri medesimi procedono alla sua sostituzione per il procedimento specifico con un supplente, con l'astensione del membro interessato.

Articolo 3 - Contraddittorio

- I. Nella fase istruttoria, i Probiviri assumono le opportune informazioni e i documenti che reputano necessari ai fini di una corretta valutazione nonché le deduzioni prodotte dal soggetto sottoposto al procedimento disciplinare. I Probiviri valutano in merito all'ammissibilità e pertinenza delle attività istruttorie richieste dal soggetto sottoposto al procedimento disciplinare.
- II. Al termine dell'istruttoria, i Probiviri, fissano la data della seduta per l'audizione del sog-

getto sottoposto al procedimento disciplinare dandone formale comunicazione a quest'ultimo, con preavviso di almeno 10 giorni.

III. Nella seduta fissata ai sensi del precedente 2° comma, i Probiviri:

- espongono il fatto addebitato e le risultanze dell'istruttoria condotta sulla base delle risultanze documentali acquisite;
- procedono all'audizione del soggetto sottoposto al procedimento disciplinare e, nel caso di Impresa avente la veste di persona giuridica, del legale rappresentante di quest'ultima.

IV. Fino a dieci giorni dopo l'audizione di cui al 3° comma il soggetto sottoposto al procedimento disciplinare può presentare memorie difensive ed accedere agli atti del procedimento che lo riguardano.

V. Qualora il soggetto sottoposto al procedimento disciplinare non si presenti né giustifichi un legittimo impedimento, si procede in contumacia.

VI. Nei casi di cui all'art 31, entro 20 giorni dalla conclusione dell'istruttoria, i Probiviri trasmettono all'Organo della Componente del Sistema Associativo, competente a deliberare in merito all'ammissione del socio:

- 1) il fascicolo relativo al procedimento
- 2) la relazione contenente il parere motivato, di applicazione della sanzione o di non luogo a procedere

contestualmente i Probiviri ne danno comunicazione al soggetto sottoposto al procedimento disciplinare.

Articolo 4 - Termini di decadenza

Fermo il termine di cui all'art 24 del Codice Etico, in ordine alle ipotesi di reato di cui all'Allegato 1 e di ipotesi di reato diverse che comportino l'incapacità a contrarre con la Pubblica Amministrazione ex art. 32 quater c.p., i Probiviri, entro il termine di 90 giorni dall'acquisizione della notizia, sono tenuti a irrogare le sanzioni nei confronti dell'Impresa associata ovvero a dichiarare la mancanza dei presupposti per l'emanazione di tali provvedimenti

Articolo 5 - Provvedimento sanzionatorio motivato

I. Qualora, i Probiviri a seguito dell'istruttoria, ritengano di dover irrogare una qualsiasi sanzione, procedono alla redazione di provvedimento motivato.

A seguito dell'accertamento del fatto addebitato la sanzione deve essere irrogata con rispetto dei principi di proporzionalità e gradualità.

- II.** Il provvedimento sanzionatorio deve essere comunicato al soggetto sottoposto al procedimento disciplinare entro 90 giorni dall'adozione del provvedimento motivato.

Articolo 6 - Provvedimento di archiviazione motivato

I Probiviri sono tenuti a motivare l'eventuale atto di archiviazione emesso al termine della fase istruttoria.

Articolo 7 - Reclamo

Avverso il provvedimento sanzionatorio adottato dai Probiviri delle Organizzazioni Aderenti è ammesso il reclamo dinanzi ai Probiviri nazionali. Il reclamo non sospende il provvedimento. Nel procedimento di reclamo si applicano integralmente le disposizioni del presente Regolamento.

14 ottobre 2014